

ALLEGATO A

Promozione sui mercati dei Paesi terzi campagna 2026/2027



REGIONE LAZIO



Finanziato dall'Unione europea

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE,  
CACCIA E PESCA, FORESTE**

**INTERVENTO SETTORIALE DELLA  
PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI**

**AVVISO PUBBLICO**

**PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  
CAMPAGNA 2026-2027 DELLA REGIONE LAZIO**

## **Sommario**

Art. 1 - FINALITA' E AMBITO DELL' AVVISO	3
Art. 2 - SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI	3
Art. 3 - ATTIVITA' FINANZIABILI E PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE	4
Art. 4 - STANZIAMENTO DISPONIBILE	6
Art. 5 - INTENSITA' DI AIUTO E CONTRIBUTO RICHIEDIBILE	7
Art. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI	8
Art. 7 - SPESE AMMISSIBILI, MONOPOLI DI STATO, ESPOSIZIONE PREFERENZIALE E ATTIVITA' DI INCOMING	9
Art. 8 - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	9
Art. 9 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	10
Art. 10 - PREVENTIVI DI SPESA DA ALLEGARE AL PROGETTO	11
Art. 11 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI	12
Art. 12 - TERMINI DI VALUTAZIONE E ESECUZIONE DEI PROGETTI	13
Art. 13 - NOTIFICA GRADUATORIA	14
Art. 14 - FINANZIAMENTO DEI PROGETTI REGIONALI E MULTIREGIONALI	14
Art. 15 - MODIFICHE DEI SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI	15
Art. 16 VARIAZIONI DI PROGETTO	15
Art. 17 - VARIAZIONI NON SOSTANZIALI DI IMPORTO PARI O INFERIORE AL 20%	16
Art. 18 - VARIAZIONI SOSTANZIALI DI IMPORTO SUPERIORE AL 20%	16
Art. 19 - MISURE DI FLESSIBILITA'	16
Art. 20 - ELENCO DEI PAESI TERZI, DEI MERCATI DEI PAESI TERZI E DEI MERCATI EMERGENTI	17
Art. 21 - MATERIALE INFORMATIVO	17
Art. 22 - STIPULA DEL CONTRATTO E CONTROLLI	18
Art. 23 - CONFLITTO DI INTERESSI	18
Art. 24 - EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	18
Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI	19
Art. 26 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	19

### **Art. 1 - FINALITA' E AMBITO DELL' AVVISO**

Il presente Avviso definisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, e in attuazione delle previsioni del Decreto del Direttore Generale AGEBIL del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito anche MASAF) n. 00173157 del 14 aprile 2026, le modalità operative e procedurali riguardo i progetti di ordine regionale e multiregionale per la Regione Lazio, per l'accesso all'aiuto dell'Intervento settoriale della Promozione sui mercati dei Paesi terzi, in attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023, con i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all'apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati.

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministro n. 331843 del 26 giugno 2023, ambito del presente Avviso è l'adesione all'aiuto per:

- **Progetti Regionali**, che prevedono la promozione delle produzioni della Regione Lazio nella quale il soggetto proponente ha la sede operativa.

I progetti Regionali sono proposti a valere sui fondi della dotazione del Programma di sostegno per il settore vitivinicolo alla Regione Lazio, esclusivamente per la promozione delle produzioni vitivinicole del Lazio, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del Decreto ministeriale n. 331843/2023;

- **Progetti Multiregionali**, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale n. 331843/2023, a valere dei fondi del Programma di sostegno del Lazio per il settore vitivinicolo alla Regione Lazio e su una riserva di cofinanziamento dei fondi della quota nazionale, per la promozione delle regioni partecipanti al progetto. I Progetti Multiregionali prevedono la promozione delle produzioni di almeno due regioni e il cui soggetto proponente ha sedi operative in ciascuna di esse.

La domanda di contributo è presentata, a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale.

La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% ciascuno dell'importo del progetto presentato.

La Regione presso la quale sono presentati i progetti multiregionali assume il ruolo di Regione capofila. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle Regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative;

### **Art. 2 - SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI**

1. Possono accedere all'Intervento settoriale della "Promozione" i seguenti soggetti proponenti:

- a. le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- b. le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'articolo 152 del regolamento UE 1308/2013;
- c. le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'articolo 156 del regolamento UE 1308/2013;
- d. le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'articolo 157 del regolamento UE 1308/2013;



- e. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e le loro associazioni e federazione;
- f. i produttori di vino, da intendersi come le imprese, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- g. i soggetti pubblici, da intendersi come organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite, dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del presente articolo che assicurino l'attuazione di un programma unitario;
- i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g) del presente articolo;
- j. le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f) del presente articolo.

2. Per le definizioni dei soggetti proponenti e dei relativi requisiti si rinvia alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3, comma 1 del Decreto ministeriale n. 331843 del 26 giugno 2023 come riportati all'Allegato 19 del decreto dipartimentale MASAF n. 173157 del 14 aprile 2026.

### **Art. 3 - ATTIVITA' FINANZIABILI E PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE**

#### **ATTIVITA' FINANZIABILI**

1. Per la realizzazione delle finalità indicate all'articolo 1 del presente Avviso possono essere finanziati progetti che possono avere a oggetto una o più attività nell'ambito delle azioni, di cui all'articolo 7 del D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023 come riportate nell'Allegato 19 del Decreto direttoriale MASAF n. 00173157 del 14 aprile 2026.

Le azioni ammissibili sono le seguenti:

- a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
  - b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  - c. campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;
  - d. studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
  - e. studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.
2. Per attività si intendono le singole iniziative attuate nell'ambito delle azioni ammissibili, di cui al precedente comma, I progetti, pena l'esclusione, devono consistere in un insieme coerente di azioni e relative attività idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.



3. I progetti, pena l'esclusione, devono inderogabilmente essere finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi generali, individuati in modo coerente con il quadro normativo unionale applicabile. In particolare, ciascun progetto deve perseguire:
- almeno uno degli obiettivi di cui al PSP e all'articolo 57, lettere a), i) e j), del regolamento (UE) 2021/2115;
  - almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 14, lettere a), c), d), e), f), h) e i), del regolamento (UE) 2022/126;

Gli obiettivi ammissibili elencati all'Allegato 19 del Decreto direttoriale MASAF n. 0173157 del 14 aprile 2026, cui si fa integrale richiamo, sono:

- Reg. (UE) 2021/2115 – Articolo 57:
    - a) migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione;
    - b) contribuire a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori sul consumo responsabile di vino e sui regimi di qualità dell'Unione per il vino;
    - c) migliorare la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione nei paesi terzi, incluse l'apertura e la diversificazione dei mercati vitivinicoli.
  - Reg. (UE) 2022/126 – Articolo 14:
    - a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione e degli elevati standard qualitativi applicabili ai relativi metodi di produzione nell'Unione;
    - b) sensibilizzare il pubblico ai regimi di qualità dell'Unione all'interno e all'esterno dell'Unione;
    - c) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli dell'Unione e di determinati prodotti trasformati nell'Unione, concentrandosi in particolare sui mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
    - d) contribuire, se del caso, al ritorno a condizioni normali nel mercato dell'Unione in caso di gravi turbative, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici;
    - e) sensibilizzare il pubblico sulla produzione sostenibile;
    - f) diversificare, aprire e consolidare i mercati per i vini dell'Unione nei paesi terzi e sensibilizzare il pubblico sulle qualità intrinseche dei vini dell'Unione su tali mercati. Un riferimento all'origine e ai marchi dei vini può essere utilizzato solo se integra la promozione, la comunicazione e la commercializzazione dei vini dell'Unione nei paesi terzi;
    - g) informare i consumatori sul consumo responsabile di vino. Gli Stati membri assicurano che il materiale promozionale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità rechi l'emblema dell'Unione europea, corredato dalla dicitura: «Finanziato dall'Unione europea».
4. Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono precisate nell'Allegato 10 al Decreto direttoriale Decreto direttoriale MASAF n. 0173157 del 14 aprile 2026, cui si fa integrale rimando.
5. In considerazione di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2021/2115 e di quanto disposto dall'art. 6 comma 1 del Decreto ministeriale MASAF, i progetti hanno durata annuale dal 16 ottobre 2026 al 15 ottobre 2027.

6. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto.
7. Il sostegno a ciascuna operazione di informazione e di promozione non supera i tre anni per un dato beneficiario in un determinato paese terzo o mercato di un paese terzo. È facoltà del beneficiario richiedere la proroga.

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Decreto Direttoriale MASAF n. 0173157 del 14 aprile 2026, qualora non dovessero intervenire disposizioni unionali e/o nazionali che consentano l'ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto 2026/2027 a valere anche sugli esercizi finanziari successivi al 2027, il Ministero provvederà a stabilire nuovi termini per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione delle domande di pagamento.

#### **PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto ministeriale, la promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII – Parte II del Regolamento UE 1308/2013:
  - a. vini a denominazione di origine protetta;
  - b. vini ad indicazione geografica protetta;
  - c. vini spumanti di qualità;
  - d. vini spumanti di qualità aromatici;
  - e. vini con l'indicazione della varietà.
2. I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini di cui alla lettera e) del punto 1 e/o i vini di cui alle lettere c) e d) senza indicazione geografica.
3. Le caratteristiche dei vini di cui al punto 1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di cui al Decreto Ministeriale MASAF n. 0331843 del 26 giugno 2023.

#### **Art. 4 - STANZIAMENTO DISPONIBILE**

1. Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione regionali e multiregionali per la Regione Lazio a valere sull'esercizio finanziario comunitario 2027 sono stabilite dalle disposizioni del Decreto dipartimentale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 693212 del 24 dicembre 2025.

Per il presente Avviso le risorse sono stabilite:

- per euro 1.100.000,00 a copertura degli anticipi dei progetti regionali, richiesti con le domande di aiuto presentate sull'annualità 2026/2027;

- per euro 300.000,00 a copertura degli anticipi dei progetti multiregionali con capofila Lazio e a copertura degli anticipi della partecipazione di cantine laziali a progetti multiregionali con capofila altre regioni, richiesti con le domande di aiuto presentate sull'annualità 2026/2027;

2. Qualora una delle due tipologie dei progetti multiregionali evidenzia economie sulla dotazione finanziaria assegnata, le relative risorse potranno essere utilizzate per il finanziamento, in ordine di

graduatoria, dei progetti approvati per la campagna 2026/2027 per l'altra tipologia dei progetti multiregionali.

3. I fondi destinati al finanziamento dei progetti multiregionali, se non integralmente utilizzati, saranno reintegrati nella quota di finanziamento dei progetti regionali approvati per la campagna 2026/2027.

4. In caso di economie nel corso dell'esercizio finanziario comunitario 2027 per la liquidazione dei saldi delle campagne precedenti dei progetti regionali e multiregionali, con riferimento alla parte gravante sui fondi di quota Regione Lazio, le risorse non utilizzate saranno sommate alle risorse di cui sopra, per il finanziamento dei progetti a valere sull'esercizio finanziario 2027.

#### **Art. 5 - INTENSITA' DI AIUTO E CONTRIBUTO RICHIEDIBILE**

1. Le percentuali di contributo rispetto alle spese progettuali previste sono indicate all'art. 13 del Decreto ministeriale e sono pari al massimo al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto.
2. Per i progetti regionali il contributo richiesto per ciascun progetto non può superare euro 500.000,00 a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.
3. Per i progetti multiregionali il contributo massimo richiesto a carico della Regione Lazio a sostegno delle aziende laziali non può superare euro 200.000,00 a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.
4. Ai sensi del Decreto Direttoriale MASAF n. 00173157 del 14 aprile 2026, il valore progettuale minimo dei progetti, considerando il totale delle spese programmate, è stabilito non inferiore ad euro 100.000,00. Non sono previsti limiti minimi di spesa per soggetto partecipante, posto che, nel complesso, il progetto raggiunga comunque i limiti di spesa previsti.
5. Per i progetti presentati solo da piccoli produttori, quali definiti all'Art. 2 comma 3 del Reg. delegato (Ue) 2018/273 <sup>1</sup>, il valore progettuale minimo è di euro 10.000,00.
6. Per i soggetti proponenti che siano produttori di vino, di cui alla lett. f) del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, il contributo massimo richiedibile è il seguente:
  - se appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto;
  - se appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

Il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile, stabilito dal Decreto Direttoriale MASAF n. 00173157 del 14 aprile 2026, per ciascuna delle domande

---

<sup>1</sup> Reg. delegato (Ue) 2018/273, art. 2 comma 3: *Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, per «piccolo produttore» si intende un produttore che produce in media meno di 1.000 ettolitri di vino per campagna viticola, sulla base della produzione media annua di almeno tre campagne viticole consecutive.*



di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto nazionale, regionale e/o multiregionale per l'esercizio finanziario comunitario 2026/2027.

7. Per i soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite, consorzi, associazioni, federazioni e società cooperative e per le reti di impresa, di cui all'art. 3, comma 1, lett. h), i) e j) del Decreto ministeriale, il contributo massimo richiedibile è il seguente:
  - se appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto;
  - se appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

Resta inteso che, qualora i soggetti di cui sopra non abbiano un proprio fatturato, lo stesso si intende riferito a ciascun soggetto partecipante produttore di vino.

8. Ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto nazionale, regionale e/o multiregionale per l'esercizio finanziario comunitario 2026/2027.
9. Qualora il soggetto proponente sia un produttore di vino con unità operative in due regioni, è ammissibile la presentazione di un progetto regionale (per una delle due regioni) e un progetto multiregionale.

#### **Art. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI**

Sono qui richiamati i requisiti soggettivi stabiliti dall'articolo 6 del Decreto Direttoriale MASAF n. 00173157 del 14 aprile 2026.

1. Il soggetto proponente o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, ha realizzato, anche senza il sostegno di cui all'articolo 58, comma 1, paragrafo 1, lettera k) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, attività analoghe a quelle oggetto dello stesso e possiede adeguate capacità tecniche da documentare attraverso la presentazione del curriculum aziendale, di cui al successivo articolo 9, comma 1.
2. Il soggetto proponente o, in alternativa, ciascun soggetto partecipante possiedono sufficienti risorse per garantire la realizzazione efficace dell'operazione e, a tal fine, devono presentare un'idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta conformemente all'Allegato 3 al Decreto direttoriale MASAF n. 0173157 del 14 aprile 2026;
3. Il soggetto proponente e/o i soggetti partecipanti hanno una adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. A tal fine:
  - i soggetti proponenti che siano produttori di vino, associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative o reti di



impresa, per poter presentare domanda di contributo, devono avere complessivamente, nella voce “*totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato*” (estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2025 del registro dematerializzato) un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato comunque superiore a 5.000 litri per ciascun partecipante.

- nel caso di soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative o reti di impresa, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce “*totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato*” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2025 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato comunque superiore a 5.000 litri per ciascun partecipante. Le aziende che producono conto terzi sono tenute all’indicazione dei terzisti che detengono le giacenze dichiarate.

#### **Art. 7 - SPESE AMMISSIBILI, MONOPOLI DI STATO, ESPOSIZIONE PREFERENZIALE E ATTIVITA’ DI INCOMING**

1. Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono precisate nell’Allegato 10 al Decreto direttoriale MASAF n. 0173157 del 14 aprile 2026.
2. Ciascun progetto, per le tipologie regionale e multiregionale, può prevedere azioni in uno o più Paesi terzi di cui all’Allegato 17 al Decreto direttoriale MASAF n. 0173157 del 14 aprile 2026. Nel caso di progetti destinati ad area geografica omogenea, i partecipanti delle associazioni temporanee di impresa e di scopo, le reti di impresa tra produttori, i consorzi, le associazioni e le federazioni devono partecipare ad almeno una delle azioni previste nell’area geografica omogenea nel suo complesso, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 del Decreto ministeriale.
3. Le modalità relative alla realizzazione di specifiche attività promozionali, tra cui le esposizioni preferenziali ed altre fattispecie, tengono conto della regolamentazione specifica nei Paesi terzi con monopoli di Stato e delle condizioni per la realizzazione di attività promozionali previste negli altri Paesi terzi. La relativa disciplina è indicata nell’Allegato 10 al Decreto direttoriale MASAF n. 0173157 del 14 aprile 2026.
4. Le attività di incoming sono ammissibili se realizzate nel territorio della Regione in cui è ubicata la cantina di produzione dei prodotti oggetto di promozione. La disciplina delle attività di incoming e le relative spese ammissibili sono indicate nell’Allegato 10 al Decreto direttoriale MASAF n. 0173157 del 14 aprile 2026.

#### **Art. 8 - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO**

1. Le domande di contributo relative alla campagna 2026/2027, a valere sui fondi di quota nazionale, devono essere compilate e presentate utilizzando esclusivamente, pena la non ricevibilità e conseguente esclusione, l’applicativo presente sul portale SIAN all’indirizzo Internet <https://www.sian.it/vinopaesiterzi/>.  
Le modalità di utilizzo dell’applicativo, messo a disposizione dal MASAF, sono definite nello specifico Manuale Utente disponibile nell’applicativo di cui sopra.



2. Le domande di contributo relative alla campagna 2026/2027 per i progetti regionali della Regione Lazio e multiregionali con capofila la Regione Lazio devono essere presentate entro e non oltre il **22 giugno 2026**.
3. La data di presentazione corrisponde a quella del “rilascio informatico” sul SIAN, che attribuisce alla domanda di sostegno presentata un protocollo di ricezione e un codice unico di identificazione.
4. Per le domande da presentare attraverso l’applicativo presente sul portale SIAN, sia a valere sui fondi di quota nazionale, sia a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale, è consentita l’abilitazione di uno o più soggetti delegati alla compilazione. A tal fine, il soggetto proponente procede alla delega secondo le modalità definite nello specifico Manuale Utente disponibile sul portale SIAN.

#### **Art. 9 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO**

1. La domanda di contributo, da presentare con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 8 del presente Avviso, è totalmente dematerializzata.
2. Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione per la quale l’Amministrazione rende disponibili i relativi fac simili allegati al Decreto direttoriale MASAF 0173157 del 14 aprile 2026:
  - a) Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria e di assenza di conflitto di interesse con i fornitori, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e da parte di ciascun soggetto partecipante;
  - b) Allegato 3: idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell’Unione europea;
  - c) Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e da parte di ciascun soggetto partecipante, secondo le indicazioni ivi contenute;
  - d) *Curriculum* aziendale dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti. Curriculum, sottoscritto dal legale rappresentante, deve recare la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica; qualora lo stesso sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, inserire il curriculum aziendale di tali soggetti.

Per i seguenti proponenti specifici deve essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

- e) MICRO E PICCOLE IMPRESE.: Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e microimprese, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da produrre solo nel caso in cui il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene alla categoria delle micro o piccole imprese;
- f) ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI, ASSOCIAZIONI O FEDERAZIONI DI CONSORZI DI TUTELA O ASSOCIAZIONI O FEDERAZIONI PRIVE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE:



- copia dello statuto
- elenco degli associati al momento della presentazione della domanda di contributo, firmati in ogni pagina dal legale rappresentante;

g) ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA E DI SCOPO COSTITUENDE O RETI DI IMPRESA:

- impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in conformità all'Allegato 9 al Decreto direttoriale MASAF 0173157 del 14 aprile 2026.

Nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione della domanda:

- copia conforme dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete;

h) PRODUTTORI DI VINO, ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA E DI SCOPO, COSTITUENDE O COSTITUITE, I CONSORZI, LE ASSOCIAZIONI, LE FEDERAZIONI E LE SOCIETÀ COOPERATIVE E RETI DI IMPRESA: copia conforme dell'ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti.

3. Come previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del Decreto ministeriale, ciascun proponente può presentare o partecipare ad un solo progetto nazionale, ad un solo progetto regionale, ad un solo progetto multiregionale. La presentazione di più progetti sulla medesima tipologia comporterà l'inammissibilità di tutti i progetti presentati sulla stessa tipologia.

### **Art. 10 - PREVENTIVI DI SPESA DA ALLEGARE AL PROGETTO**

1. Al progetto, per ciascuna voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, devono essere allegati i preventivi come segue:
- a) nel caso in cui, per la voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, sia previsto un costo di riferimento, di cui all'Allegato 18 (Manuale Costi di riferimento) del Decreto direttoriale MASAF n. 0173157 del 14 aprile 2026, il proponente allega **un preventivo**, reso da un fornitore indipendente rispetto al beneficiario, contenente informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione;
  - b) nel caso in cui, per la voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, non sia previsto un costo di riferimento, di cui all'Allegato 18 del Decreto direttoriale MASAF n. 0173157 del 14 aprile 2026, il proponente allega **tre preventivi comparabili**, resi da fornitori indipendenti tra di loro e rispetto al beneficiario, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione;
  - c) nel caso in cui, in assenza di più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi previsti, non sia possibile disporre di tre preventivi per i costi relativi a una o più attività, il proponente allega un preventivo corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del



DPR 445/2000 e ss.mm.ii. nella quale attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti previsti.

2. I preventivi devono essere intestati al soggetto proponente e devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese.
3. I preventivi devono essere dettagliati e non possono essere presentati a corpo.
4. Con riferimento alle voci di spesa che richiedono la presentazione di tre preventivi il soggetto proponente dovrà procedere alla scelta del preventivo con il prezzo più basso. Nel caso in cui, invece, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta.
5. La trasmissione della documentazione di cui al presente articolo avviene in forma dematerializzata tramite applicativo SIAN.
6. In casi eccezionali in cui la spesa prevista per attività specifiche superi il costo di riferimento, è consentita la presentazione di idonea relazione o documentazione per giustificare eventuali scostamenti dai costi di riferimento.
7. In caso di acquisizione, nel corso dell'esecuzione, di preventivi di spesa di importo inferiore rispetto a quelli presentati in fase di domanda, le minori spese, a parità di attività realizzata, costituiscono economie di progetto, secondo la disciplina dettata nel Manuale dei controlli redatto da Agea ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Decreto ministeriale.

#### **Art. 11 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI**

1. I progetti sono valutati da un apposito Comitato regionale di valutazione (in seguito Comitato).
2. Il Comitato di valutazione accerta la ricevibilità delle domande di contributo, verificando che le stesse siano stati trasmessi nei termini e secondo le modalità stabilite dal precedente Art. 8.
3. Il Comitato accerta la completezza e la regolarità della documentazione presentata ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del presente Avviso e procede, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto ministeriale, alla:
  - i) verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale MASAF, ovvero della documentazione attestante tale sussistenza;
  - ii) verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 9 del Decreto ministeriale MASAF ovvero della documentazione attestante tale insussistenza.
4. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione presentata il Comitato ne avanza richiesta, tramite comunicazione della competente struttura regionale, al Soggetto proponente la documentazione e/o i chiarimenti utili, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. nel rispetto del principio di *par condicio* dei partecipanti. In caso di soccorso istruttorio, assegna al Soggetto proponente un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni. In caso di inutile decorso del termine disposto si procede all'esclusione dal sostegno.
5. Il Comitato, terminata l'istruttoria, procede alla valutazione dei progetti e all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito indicati, ed esplicitati all'Allegato 11 al Decreto direttoriale MASAF n. 0173157 del 14 aprile 2026:



- a. livello di analisi e comprensione del contesto;
  - b. coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma;
  - c. qualità delle azioni proposte;
  - d. idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità;
  - e. coerenza del piano finanziario rispetto al progetto;
  - f. impatto sul mercato.
6. Il punteggio massimo attribuibile dal Comitato sulla base dei criteri di cui sopra è pari a 100 (cento) punti. Il punteggio minimo conseguibile è 60 (sessanta), il mancato raggiungimento del quale determina il non inserimento in graduatoria e la non ammissibilità a finanziamento del progetto.
7. La ragionevolezza dei costi è valutata dal Comitato sulla base della presentazione per ciascuna attività prevista, del preventivo a supporto dei costi di riferimento o dei tre preventivi comparabili, secondo quanto previsto dal precedente articolo 10 e specificato nell'Allegato 10 (Spese ammissibili) del Decreto direttoriale MASAF n. 0173157 del 14 aprile 2026. In ogni caso, il Comitato può chiedere chiarimenti al Soggetto proponente relativamente alla ragionevolezza dei costi dichiarati e può, altresì, svolgere indagini di mercato mediante la comparazione dei costi medesimi con i parametri ufficiali elaborati da enti nazionali ed esteri e, in mancanza, con i prezzi di mercato.
8. Il Comitato, terminata la valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo. A parità di punteggio, il Comitato attribuisce i punteggi previsti dai criteri di priorità di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto ministeriale, sulla base di quanto previsto nell'**Allegato 12** al Decreto direttoriale MASAF n. 0173157 del 14 aprile 2026. A tal fine, il Comitato si riserva di richiedere le informazioni propedeutiche a detta valutazione. In caso di ulteriore parità di punteggio a seguito dell'applicazione dei criteri di priorità cui sopra, si procederà alla definizione della graduatoria tramite sorteggio, in applicazione di quanto disposto all'art. 12, comma 4 del Decreto ministeriale.

#### **Art. 12 - TERMINI DI VALUTAZIONE E ESECUZIONE DEI PROGETTI**

Ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 14 del Decreto direttoriale MASAF n. 0173157 del 14 aprile 2026, per la campagna 2026/2027 i termini di valutazione e il termine di contrattualizzazione dei progetti regionali e multiregionali sono:

- a) 1° settembre 2026: data massima entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all'Allegato 13 al Decreto direttoriale 0173157 del 14 aprile 2026 e trasmettono ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'articolo 14 comma 3 del Decreto ministeriale. Entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione della graduatoria, la Regione capofila trasmette al Ministero i verbali di valutazione dei progetti per la verifica della conformità degli stessi al modello di verbale Allegato 14.a) e relative checklist di cui all'Allegato 14.b) e all'Allegato 14.c) al Decreto direttoriale 0173157 del 14 aprile 2026
- b) 7 settembre 2026, data entro cui le Regioni partecipanti ai progetti multiregionali fanno pervenire alle Regioni capofila il nulla osta al cofinanziamento dei progetti selezionati;



d) 7 settembre 2026, data entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalle sopra richiamate approvazioni delle graduatorie dei progetti regionali e multiregionali, la Regione trasmette al Ministero i verbali di valutazione dei progetti per le verifiche di pertinenza.

Agea realizza i controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale entro 30 giorni dai termini di cui alle lettere a) e c) del presente comma.

Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati entro 60 giorni dall'emanazione degli atti di conferma delle graduatorie da parte delle Autorità competenti, a seguito dei controlli precontrattuali, secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale.

### **Art. 13 - NOTIFICA GRADUATORIA**

La graduatoria definitiva è notificata ai soggetti beneficiari tramite posta elettronica certificata, ed è assegnato un termine non superiore a 7 (sette) giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo.

### **Art. 14 - FINANZIAMENTO DEI PROGETTI REGIONALI E MULTIREGIONALI**

#### **PROGETTI REGIONALI**

I progetti regionali sono ammessi al finanziamento in ordine di graduatoria fino all'esaurimento dei fondi regionali assegnati all'Intervento settoriale.

#### **PROGETTI MULTIREGIONALI**

Per i progetti multiregionali la quota di finanziamento da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% ciascuno fino al massimo del 50%, dell'importo del progetto presentato.

La quota di partecipazione finanziaria regionale ai progetti multiregionali è proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dai produttori di vino che hanno sede operativa in ciascuna Regione coinvolta sulla totalità delle attività previste dal progetto.

I progetti multiregionali sono finanziati, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità fondi di quota regionale di ciascuna Regione coinvolta.

La riserva dei fondi quota nazionale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del Decreto ministeriale, è attribuita dal Ministero in base ai punteggi assegnati da ciascuna Regione capofila, secondo le modalità previste ai commi 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 12 del Decreto ministeriale.



**Art. 15 - MODIFICHE DEI SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI**

1. Non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative e reti di impresa, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea.
2. È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui al precedente comma, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all'art. 9 del Decreto ministeriale.
3. I medesimi soggetti proponenti di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare alle Autorità competenti qualsiasi modifica della compagine. Le Autorità competenti verificano il mantenimento dei requisiti di partecipazione e qualificazione a seguito delle modifiche comunicate e ne danno comunicazione al soggetto proponente e ad Agea.
4. Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti dal Codice Civile e nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art.3 del Regolamento UE 2021/2116.

**Art. 16 VARIAZIONI DI PROGETTO**

1. Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare modifiche e variazioni nel rispetto dell'articolo 16 del D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023 e del presente Decreto.
2. Le variazioni sono disciplinate secondo le seguenti tipologie:
  - a) variazioni non sostanziali, ai sensi del successivo articolo 17;
  - b) variazioni sostanziali, ai sensi del successivo articolo 18;
  - c) misure di flessibilità, ai sensi del successivo articolo 19.
3. Ai fini del calcolo delle soglie di variazione di cui agli articoli 17 e 18, si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) la base di calcolo della percentuale di variazione è costituita dall'importo delle singole attività, rientranti nelle azioni di cui all'articolo 3 comma 1, riportato nell'ultima versione del progetto approvata dal Comitato di valutazione.
  - b) non sussiste un numero massimo di varianti proponibili; qualora, nel corso dell'attuazione del progetto, una medesima attività sia oggetto di successive variazioni non sostanziali, lo scostamento rispetto alla *base di calcolo* è determinato considerando l'effetto complessivo di tutte le modifiche intervenute. Qualora tale variazione complessiva determini uno scostamento superiore al 20% rispetto alla base di calcolo l'istanza è sottoposta al Comitato di valutazione.
4. L'eleggibilità delle spese relative alle variazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 decorrono dalla data dell'istanza di variazione.
5. Le variazioni non comportano il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi o dei mercati dei Paesi indicati nel progetto approvato, salvo quanto previsto dall'articolo 19 in materia di misure di flessibilità, e il cambiamento o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria.
6. Il beneficiario allega alla comunicazione di variazione nuovi preventivi, ove necessari, secondo quanto previsto dal precedente articolo 10.



7. Tutte le comunicazioni e le istanze di variazione sono presentate alla competente Autorità tramite Portale, mediante compilazione a sistema SIAN.

**Art. 17 - VARIAZIONI NON SOSTANZIALI DI IMPORTO PARI O INFERIORE AL 20%**

1. Per variazioni non sostanziali si intendono le variazioni del cronoprogramma, le variazioni riguardanti la localizzazione e le variazioni al quadro economico di importo pari o inferiore al 20%.
2. Le variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste per ciascun Paese Terzo sono oggetto di sola comunicazione e non sono sottoposte a istruttoria autorizzativa.
3. Qualora, in sede di rendicontazione, la quantificazione della variazione di cui all'articolo 16 comma 2, lettera a), risulti superiore al 20%, l'importo eccedente non è ammesso a rendiconto e, in particolare, non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti.

**Art. 18 - VARIAZIONI SOSTANZIALI DI IMPORTO SUPERIORE AL 20%**

1. Le variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste per ciascun Paese Terzo devono essere comunicate almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento dell'attività interessata dalla variante.
2. Le variazioni di cui al comma 1 sono considerate ammissibili solo se autorizzate dalle Autorità competenti. L'Autorità competente, qualora ritenga l'istanza ammissibile ai sensi delle disposizioni del Decreto ministeriale, autorizza entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, dandone comunicazione al beneficiario e ad AGEA.
3. Le istanze di variante possono essere presentate al massimo entro 30 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato.
4. Le variazioni, debitamente motivate, sono ritenute ammissibili e valutabili da ciascuna Autorità competente, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto ministeriale, purché non comportino il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi o dei mercati dei Paesi indicati nel progetto approvato e non comportino il cambiamento o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria. Tali variazioni sono esaminate dall'Autorità competente e da essa approvate in conformità a quanto disposto dell'articolo 16 del Decreto ministeriale.

**Art. 19 - MISURE DI FLESSIBILITA'**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 16 del D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023 in merito alla inammissibilità di modifiche o variazioni che comportino il cambiamento o l'eliminazione di obiettivi o di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria, i beneficiari possono presentare variazioni che prevedano lo spostamento di attività e del relativo costo verso altri Paesi già previsti dal progetto, nei seguenti casi:
  - a) in caso di risparmi di spesa conseguiti nella realizzazione delle attività originariamente programmate;



- b) in caso di realizzazione degli obiettivi del progetto con un budget inferiore rispetto a quello stimato;
  - c) nei Paesi Terzi, in cui l'importazione e la distribuzione dei vini è gestita da monopoli di Stato, in caso di prescrizioni emanate dai monopoli esteri che rendano non attuale una o più attività programmate.
2. La richiesta di variazione è sottoposta nuovamente al Comitato di valutazione ed è approvata a condizione che il punteggio assegnato in esito alla rivalutazione complessiva del progetto, secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, ne confermi l'ammissibilità e la finanziabilità.
  3. Il Comitato di valutazione tiene conto, nell'esame delle variazioni, di eventuali documentate condizioni di instabilità dei mercati, in coerenza con la normativa unionale.
  4. La disciplina di flessibilità di cui ai commi precedenti si applica a prescindere dalla percentuale di variazione richiesta

#### **Art. 20 - ELENCO DEI PAESI TERZI, DEI MERCATI DEI PAESI TERZI E DEI MERCATI EMERGENTI**

1. Gli elenchi dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportati nell'Allegato 17 del Decreto direttoriale MASAF n. 0173157 del 14 aprile 2026.

#### **Art. 21 - MATERIALE INFORMATIVO**

Ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 21 del Decreto direttoriale MASAF n. 00173157 del 14 aprile 2026:

1. il materiale promozionale e pubblicitario, nonché tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del progetto, devono essere coerenti con le indicazioni previste nelle linee guida adottate e recano, al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del contributo erogato, l'emblema e la menzione di cui all'Allegato 1 del Decreto ministeriale, secondo le disposizioni d'uso disponibili sul sito della Commissione Europea;
2. l'emblema deve essere chiaramente visibile, non necessariamente a colori, e la menzione chiaramente leggibile, qualunque sia il supporto impiegato. Per materiali audio la menzione deve essere riprodotta chiaramente alla fine del messaggio promozionale. Per materiali video l'emblema e la menzione devono comparire obbligatoriamente all'inizio o durante o alla fine del prodotto promozionale. Per quanto concerne i gadget quanto previsto al comma 1 deve essere riportato necessariamente anche sul prodotto e non solo sulla custodia dello stesso;
3. la menzione deve essere tradotta nella lingua del Paese a cui è rivolto il materiale promozionale e pubblicitario, oppure in lingua inglese;
4. il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o ai mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato;
5. la conformità del materiale informativo è verificata ex-post da Agea, coerentemente con le previsioni contenute nel Manuale dei controlli, redatto da Agea ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Decreto ministeriale. Il materiale informativo non conforme a tali indicazioni non è ammesso a contributo;



6. il materiale di cui al comma 1 reca altresì il logo del Ministero. Il logotipo del Ministero deve essere riprodotto sul materiale informativo in maniera visibile, deve essere di dimensione uguali, in altezza o larghezza, rispetto all'emblema dell'Unione e in conformità con le prescrizioni contenute nel Manuale d'uso pubblicato alla pagina del sito del Ministero al link: [https://www.masaf.gov.it/logotipo\\_ministero](https://www.masaf.gov.it/logotipo_ministero);
7. Il logotipo del Ministero è reso disponibile ai soggetti beneficiari tramite l'applicativo di cui all'articolo 8, comma 1 del presente Decreto oppure è richiedibile secondo la procedura illustrata alla pagina del sito del Ministero al link: [https://www.masaf.gov.it/logotipo\\_ministero](https://www.masaf.gov.it/logotipo_ministero).

#### **Art. 22 - STIPULA DEL CONTRATTO E CONTROLLI**

1. I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale di Agea, di cui all'art. 14 comma 1 del Decreto ministeriale, sono stipulati tra quest'ultima ed i beneficiari.
2. AGEA entro 30 giorni dalla stipula trasmette copia dei contratti alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – Area Interventi Settoriali e ammodernamento delle imprese agricole e agroindustriali;
3. AGEA comunica alle autorità competenti, entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione fra le parti, qualunque modifica o appendice contrattuale, trasmettendo contestualmente copia del contratto modificato.
4. I soggetti beneficiari possono richiedere il pagamento in anticipo del contributo mediante apposita domanda di pagamento e previa costituzione di una garanzia pari al 120% dell'aiuto erogabile a titolo di anticipo.

#### **Art. 23 - CONFLITTO DI INTERESSI**

I beneficiari devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire situazioni in cui l'esecuzione imparziale ed obiettiva delle attività progettuali potrebbe essere influenzata o compromessa per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici finanziari o personali diretti o indiretti o ogni altra comunanza di interessi.

#### **Art. 24 - EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

1. L'erogazione del finanziamento, di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto ministeriale avviene, previa presentazione delle relative domande di pagamento, sotto forma di anticipo pari all'80% dell'importo concesso a seguito di valutazione delle domande di contributo e della pubblicazione delle graduatorie, dietro presentazione di apposita garanzia di valore pari al 120% dell'importo anticipato, e di successivo saldo pari al 20% dell'importo di contributo ritenuto ammissibile a seguito dei controlli di cui all'articolo 14, comma 10, del Decreto ministeriale. Per coloro che non usufruiscono dell'anticipo, il contributo è liquidato sotto forma di saldo al termine delle attività e all'esito dei controlli di cui all'articolo 14, comma 10, del Decreto ministeriale.
3. Ai sensi dell'art. 24 comma 3 del Decreto Direttoriale MASAF n. 0173157 del 14 aprile 2026, ed a seguito di disposizione del Ministero, *è fatta riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento,*



*il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura, anche nel caso di sopravvenuta indisponibilità totale o parziale dei fondi a disposizione, senza che ciò possa costituire nei confronti degli Enti coinvolti diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura medesima.*

4. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Decreto Direttoriale MASAF n. 0173157 del 14 aprile 2026, per i progetti presentati a valere sulla misura di cui al presente decreto, qualora non dovessero intervenire disposizioni unionali e/o nazionali che consentano l'ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto 2026/2027 a valere anche sugli esercizi finanziari successivi al 2027, il Ministero provvederà a stabilire nuovi termini per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione delle domande di pagamento”.
5. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto ministeriale, le sanzioni sono disciplinate dal Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, di modifica e integrazione del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

#### **Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non specificatamente stabilito alle disposizioni del presente Avviso si fa riferimento e rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia ed ai decreti del ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'Intervento settoriale di sostegno.

L'Amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche alle disposizioni del presente Avviso sulla base delle eventuali successive modifiche della normativa di riferimento ovvero di eventuali osservazioni formulate dal ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in merito alla conformità del presente provvedimento alle disposizioni di normativa nazionale o comunitaria.

Gli allegati al Decreto direttoriale MASAF n. 0173157 del 14 aprile 2026 richiamati nel presente Avviso, sono pubblicati e resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al link:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24474>

#### **Art. 26 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)**

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali, che riguardano le attività connesse alla gestione degli Interventi di sostegno al settore Vitivinicolo del PSP 2023-2027 è immediatamente consultabile sul sito internet della Regione Lazio al seguente link:

<https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura/interventi-settoriali-ex-ocm;>